

Codice DB2001

D.D. 28 settembre 2011, n. 710

**Bando Ricerca finalizzata e Giovani ricercatori 2009 (art. 12 del D.lgs. 502/1992 e smi).
Approvazione convenzioni per la realizzazione dei progetti di ricerca ammessi a
finanziamento dal Ministero della Salute.**

Premesso che,

ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, integrato dall'art. 12 bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il Ministero della Salute provvede al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria finalizzata, destinando a tale scopo una quota del fondo sanitario nazionale;

il Ministero della Salute, in data 5 febbraio 2010, ha pubblicato sul sito web www.ministerosalute.it il Bando Ricerca Finalizzata 2009, che, secondo le disposizioni legislative vigenti, prevedeva due procedure distinte: quella della ricerca finalizzata e quella dei giovani ricercatori. Ogni ricercatore poteva presentare un solo progetto all'interno del Bando.

I progetti potevano essere presentati solo via web tramite il Workflow della ricerca del Ministero della Salute dal ricercatore la cui afferenza a una struttura del SSN doveva essere garantita da un Destinatario Istituzionale (DI). Per DI si intendono a norma del comma 6 dell'art. 12 bis del D.lgs. 502/92 come modificato e integrato dal D.lgs. 229/99 "Regioni e Province Autonome, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, Istituti Zooprofilattici Sperimentali".

In data 9 giugno 2011, la Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria (Cnrs) ha approvato la graduatoria dei progetti vincitori del Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2009 del Ministero della Salute.

Accertato che, tra i progetti presentati da ricercatori che avevano indicato come Destinatario Istituzionale presso il quale svolgere la ricerca la Regione Piemonte, sono risultati vincitori i seguenti progetti:

1. Development of innovative preclinical mouse models to define the molecular mechanisms of transformation of Anaplastic Large T-cell Lymphoma, presentato dalla dott.ssa Mara COMPAGNO, con un finanziamento pari a Euro 258.458,00 (Giovani ricercatori);
2. Role of kidney, breast and lung cancer stem cells in bone metastases, presentato dalla dott.ssa Ilaria ROATO, con un finanziamento pari a Euro 161.258,00 (Giovani ricercatori);
3. Optimization of selection criteria for patients affected by metastatic HER₂ overexpressing breast cancers eligible for a frontline treatment with Trastuzumab or Lapatinib, presentato dal dott. Giorgio VALABREGA, con un finanziamento pari a Euro 238.950,00 (Giovani ricercatori);
4. Biomarkers for objective assessment and early detection of work-related upper extremity musculoskeletal disorders (WRUEMSDs), presentato dal dott. Angelo D'ERRICO, con un finanziamento pari a Euro 343.350,00 (Ricerca finalizzata);

5. Teleradiology program for frail patients living at home or in nursing-homes, presentato dalla dott.ssa Nicoletta AIMONINO RICAUDA, con un finanziamento pari a Euro 188.550,00 (Ricerca finalizzata);

6. MOBI-KIDS Italy - Brain cancer risk from exposure to radiofrequency fields in childhood and adolescence: a multicentric international study, presentato dal dott. Franco MERLETTI, con un finanziamento pari a Euro 427.500,00 (Ricerca finalizzata);

7. Allogeneic stem cell transplantation in hematological malignancies: conditioning with total lymphoid irradiation and thymoglobulin to reduce complications and increase anti-tumor effects, presentato dal dott. Benedetto BRUNO, con un finanziamento di Euro 132.000,00 (Ricerca finalizzata).

Accertato che la Regione Piemonte con DGR 4-2336 del 22 luglio 2011 ha preso atto della graduatoria dei progetti presentati nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2009, affidando al Dirigente del Settore Promozione della salute e interventi di prevenzione individuale e collettiva della Direzione 20 Sanità l'incarico dell'espletamento della regolamentazione dei rapporti con il Ministero della Salute e con gli enti presso cui si svolgeranno i suddetti progetti di ricerca.

Preso atto che l'erogazione dei fondi da parte del Ministero della Sanità avverrà secondo il seguente schema:

- 40 % al momento della comunicazione dell'inizio dell'attività di ricerca;
- 30 % dopo l'invio e l'approvazione della relazione intermedia (alla scadenza del 18° mese dall'inizio della ricerca);
- 30 % dopo l'approvazione della conclusione del progetto.

Accertato che, con nota pervenuta alla Direzione Sanità il 10 agosto 2011, prot. n. 22353, il Ministero della Salute comunicava l'approvazione dei progetti presentati nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2009 con l'indicazione dei finanziamenti assegnati.

Considerato che si rende necessario provvedere a regolamentare il rapporto tra la Regione Piemonte e l' AOU San Giovanni Battista di Torino, tra la Regione Piemonte e l'ASL TO3 e tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Oncologiche con la stipula di apposite convenzioni al fine di consentire ai ricercatori di svolgere i progetti di ricerca.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 12 e 12 bis del D.lgs. 502/92 e smi;
Visto l'art. 16 del D.lgs. 165/2001 e smi;
visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 e smi;
vista la DGR 4-2336 del 22/07/11;

determina

- di approvare i seguenti schemi di convenzione, allegati alla presente determinazione di cui fanno parte integrante:

1) tra Regione Piemonte - Direzione Sanità e l'AOU San Giovanni Battista di Torino per lo svolgimento del progetto di ricerca Development of innovative preclinical mouse models to define the molecular mechanisms of transformation of Anaplastic Large T-cell Lymphoma, presentato dalla dott.ssa Mara COMPAGNO, con un finanziamento pari a Euro 258.458,00 (Giovani ricercatori);

2) tra Regione Piemonte - Direzione Sanità e l'AOU San Giovanni Battista di Torino per lo svolgimento del progetto di ricerca Role of kidney, breast and lung cancer stem cells in bone metastases, presentato dalla dott.ssa Ilaria ROATO, con un finanziamento pari a Euro 161.258,00 (Giovani ricercatori);

3) tra Regione Piemonte - Direzione Sanità e l'AOU San Giovanni Battista di Torino per lo svolgimento del progetto di ricerca Teleradiology program for frail patients living at home or in nursing-homes, presentato dalla dott.ssa Nicoletta AIMONINO RICAUDA, con un finanziamento pari a Euro 188.550,00 (Ricerca finalizzata);

4) tra Regione Piemonte - Direzione Sanità e l'AOU San Giovanni Battista di Torino per lo svolgimento del progetto di ricerca MOBI-KIDS Italy - Brain cancer risk from exposure to radiofrequency fields in childhood and adolescence: a multicentric international study, presentato dal dott. Franco MERLETTI, con un finanziamento pari a Euro 427.500,00 (Ricerca finalizzata);

5) tra Regione Piemonte - Direzione Sanità e l'AOU San Giovanni Battista di Torino per lo svolgimento del progetto di ricerca Allogeneic stem cell transplantation in hematological malignancies: conditioning with total lymphoid irradiation and thymoglobulin to reduce complications and increase anti-tumor effects, presentato dal dott. Benedetto BRUNO, con un finanziamento di Euro 132.000,00 (Ricerca finalizzata);

6) tra Regione Piemonte - Direzione Sanità e l'ASL TO3 per lo svolgimento del progetto di ricerca Biomarkers for objective assessment and early detection of work-related upper extremity musculoskeletal disorders (WRUEMSDs), presentato dal dott. Angelo D'ERRICO, con un finanziamento pari a Euro 343.350,00 (Ricerca finalizzata);

7) tra Regione Piemonte - Direzione Sanità e l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Oncologiche per lo svolgimento del progetto di ricerca Optimization of selection criteria for patients affected by metastatic HER₂ overexpressing breast cancers eligible for a frontline treatment with Trastuzumab or Lapatinib, presentato dal dott. Giorgio VALABREGA, con un finanziamento pari a Euro 238.950,00 (Giovani ricercatori).

- di rinviare a successivi atti l'impegno della spesa relativa al finanziamento delle ricerche approvate unicamente dopo l'effettivo introito nelle casse regionali del contributo ministeriale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Il Dirigente
Michela Audenino

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e l’Azienda Ospedaliera-Universitaria (AOU) “San Giovanni Battista” di Torino per la realizzazione del progetto “Development of innovative preclinical mouse models to define the molecular mechanisms of transformation of Anaplastic Large T-cell Lymphoma” - Responsabile Scientifico Dott.ssa Mara Compagno - Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2009 (art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi).

TRA

La **Regione Piemonte** rappresentata dal Dirigente Regionale Dott.ssa Michela Audenino, domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell’Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità – Direzione Sanità - Corso Regina Margherita 153 bis, Torino;

E

L’Azienda Ospedaliera-Universitaria “San Giovanni Battista” di Torino rappresentata dal Commissario Dott. Emilio Iodice, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell’Azienda – C.so Bramante n. 88/90 – Torino;

SI CONVIENE DI STIPULARE QUANTO SEGUE

ART. 1

La presente convenzione regola l’affidamento, a partire dalla comunicazione dell’avvio delle attività, da parte della Regione Piemonte – Direzione Sanità (di seguito denominata Regione) all’AOU “San Giovanni Battista” di Torino (di seguito denominata Azienda) della ricerca finalizzata dal titolo **“Development of innovative preclinical mouse models to define the molecular mechanisms of transformation of Anaplastic Large T-cell Lymphoma”**, finanziata dal Ministero della Salute per un importo di Euro 258.458,00 (duecentocinquantottomilaquattrocentocinquantotto/00).

ART. 2

L’Azienda svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel progetto presentato al Ministero. Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche che comunque non dovranno stravolgere l’impianto complessivo del progetto stesso. Le proposte di variazione, corredate dalle motivazioni fornite dal Responsabile Scientifico della ricerca, dovranno essere inviate alla Direzione Sanità che provvederà a trasmetterle al Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ART. 3

La Regione si impegna a corrispondere all’Azienda la somma complessiva di Euro 258.458,00 per l’attività che verrà espletata durante lo svolgimento del progetto.

Il finanziamento ministeriale sarà erogato secondo il seguente schema:

40% successivamente alla comunicazione dell’inizio dell’attività di ricerca da parte dell’Azienda;

30% dopo l'invio e l'approvazione da parte del Ministero della Salute della relazione intermedia di cui al successivo art. 4 della presente convenzione;
30% a conclusione del progetto, previa approvazione da parte del Ministero della relazione finale di cui al successivo art. 4 della presente convenzione.
L'erogazione del finanziamento da parte della Regione avverrà unicamente dopo l'effettivo introito nelle casse regionali del finanziamento ministeriale secondo le modalità succitate.

ART. 4

L'Azienda si impegna a presentare alla Regione:

- al termine del 18° mese, una relazione sullo stato dell'arte del progetto accompagnata dalla dettagliata rendicontazione delle spese sostenute (la documentazione contabile dovrà essere trattenuta agli atti dell'Azienda);
- al termine del terzo anno di attività (salvo proroghe) una relazione finale con l'indicazione dei risultati raggiunti dalla ricerca.

La relazione finale dovrà essere accompagnata dal riepilogo tecnico-finanziario relativo alla rendicontazione riassuntiva delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento concesso, trattenendo ai propri atti la relativa documentazione amministrativo-contabile (fatture, ricevute, note di spesa...).

ART. 5

La ricerca ha la durata di tre anni. La data di inizio attività dovrà essere comunicata con nota dell'Azienda, sottoscritta dal Responsabile scientifico della ricerca. Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, a seguito di formale, motivata e documentata richiesta dell'Azienda inoltrata dal Responsabile Scientifico del progetto non oltre i 120 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.

L'attività di verifica e monitoraggio è di competenza del Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ART. 6

Nel caso in cui l'Azienda non provveda ad inviare le relazioni di cui al precedente art. 4, la Regione sospenderà l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche a seguito della mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca. In tale caso la Regione chiederà la restituzione delle somme erogate.

ART. 7

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta al Ministero della Salute. Nel caso l'Azienda intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o a eventuali brevetti derivati deve farne esplicita richiesta alla Regione che provvederà a trasmetterla al Ministero della Salute. Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione del finanziamento del Ministero della Salute.

ART. 8

I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca, possono essere acquisiti solo a mezzo leasing ovvero in comodato d'uso, limitatamente al tempo di esecuzione dello stesso. E' fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della Salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile e il pagamento di quote parte stipendiali per il personale dipendente, fatta salva l'esclusione dal divieto per eventuali borse di studio o contratti a progetto legati alla presente convenzione.

ART. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte che la richiede.

ART. 10

Le parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi.

L'Azienda si impegna a comunicare alla Regione Piemonte il Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della comunicazione di cui all'art. 5 della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Piemonte
Dott.ssa Michela Audenino

A.O.U. S. Giovanni Battista
Dott. Emilio Iodice

REGIONE PIEMONTE

Convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e l’Azienda Ospedaliera-Universitaria (AOU) “San Giovanni Battista” di Torino per la realizzazione del progetto “Role of kidney, breast and lung cancer stem cells in bone metastases” - Responsabile Scientifico Dott.ssa Ilaria Roato - Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2009 (art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi).

TRA

La **Regione Piemonte** rappresentata dal Dirigente Regionale Dott.ssa Michela Audenino, domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell’Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità – Direzione Sanità - Corso Regina Margherita 153 bis, Torino;

E

L’**Azienda Ospedaliera-Universitaria “San Giovanni Battista” di Torino** rappresentata dal Commissario Dott. Emilio Iodice, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell’Azienda – C.so Bramante n. 88/90 – Torino;

SI CONVIENE DI STIPULARE QUANTO SEGUE

ART. 1

La presente convenzione regola l’affidamento, a partire dalla comunicazione dell’avvio delle attività, da parte della Regione Piemonte – Direzione Sanità (di seguito denominata Regione) all’AOU “San Giovanni Battista” di Torino (di seguito denominata Azienda) della ricerca finalizzata dal titolo “**Role of kidney, breast and lung cancer stem cells in bone metastases**”, finanziata dal Ministero della Salute per un importo di Euro 161.258,00 (centosessantunomiladuecentocinquantotto/00).

ART. 2

L’Azienda svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel progetto presentato al Ministero. Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche che comunque non dovranno stravolgere l’impianto complessivo del progetto stesso. Le proposte di variazione, corredate dalle motivazioni fornite dal Responsabile Scientifico della ricerca, dovranno essere inviate alla Direzione Sanità che provvederà a trasmetterle al Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ART. 3

La Regione si impegna a corrispondere all’Azienda la somma complessiva di Euro 161.258,00 per l’attività che verrà espletata durante lo svolgimento del progetto.

Il finanziamento ministeriale sarà erogato secondo il seguente schema:

40% successivamente alla comunicazione dell’inizio dell’attività di ricerca da parte dell’Azienda;

30% dopo l’invio e l’approvazione da parte del Ministero della Salute della relazione intermedia di cui al successivo art. 4 della presente convenzione;

30% a conclusione del progetto, previa approvazione da parte del Ministero della relazione finale di cui al successivo art. 4 della presente convenzione.

L'erogazione del finanziamento da parte della Regione avverrà unicamente dopo l'effettivo introito nelle casse regionali del finanziamento ministeriale secondo le modalità succitate.

ART. 4

L'Azienda si impegna a presentare alla Regione:

- al termine del 18° mese, una relazione sullo stato dell'arte del progetto accompagnata dalla dettagliata rendicontazione delle spese sostenute (la documentazione contabile dovrà essere trattenuta agli atti dell'Azienda);

- al termine del terzo anno di attività (salvo proroghe) una relazione finale con l'indicazione dei risultati raggiunti dalla ricerca.

La relazione finale dovrà essere accompagnata dal riepilogo tecnico-finanziario relativo alla rendicontazione riassuntiva delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento concesso, trattenendo ai propri atti la relativa documentazione amministrativo-contabile (fatture, ricevute, note di spesa...).

ART. 5

La ricerca ha la durata di tre anni. La data di inizio attività dovrà essere comunicata con nota dell'Azienda, sottoscritta dal Responsabile scientifico della ricerca. Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, a seguito di formale, motivata e documentata richiesta dell'Azienda inoltrata dal Responsabile Scientifico del progetto non oltre i 120 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.

L'attività di verifica e monitoraggio è di competenza del Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ART. 6

Nel caso in cui l'Azienda non provveda ad inviare le relazioni di cui al precedente art. 4, la Regione sospenderà l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche a seguito della mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca. In tale caso la Regione chiederà la restituzione delle somme erogate.

ART. 7

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta al Ministero della Salute. Nel caso l'Azienda intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o a eventuali brevetti derivati deve farne esplicita richiesta alla Regione che provvederà a trasmetterla al Ministero della Salute. Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione del finanziamento del Ministero della Salute.

ART. 8

I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca, possono essere acquisiti solo a mezzo leasing ovvero in comodato d'uso, limitatamente al tempo di esecuzione dello stesso. E' fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della Salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile e il pagamento di quote parte stipendiali per il personale dipendente, fatta salva l'esclusione dal divieto per eventuali borse di studio o contratti a progetto legati alla presente convenzione.

ART. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte che la richiede.

ART. 10

Le parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi.

L'Azienda si impegna a comunicare alla Regione Piemonte il Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della comunicazione di cui all'art. 5 delle presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Piemonte
Dott.ssa Michela Audenino

A.O.U. S. Giovanni Battista
Dott. Emilio Iodice

REGIONE PIEMONTE

Convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e l’Azienda Ospedaliera-Universitaria (AOU) “San Giovanni Battista” di Torino per la realizzazione del progetto “Teleradiology program for frail patients living at home or in nursing-homes” - Responsabile Scientifico Dott.ssa Nicoletta Aimonino Ricauda - Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2009 (art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi).

TRA

La **Regione Piemonte** rappresentata dal Dirigente Regionale Dott.ssa Michela Audenino, domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell’Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità – Direzione Sanità - Corso Regina Margherita 153 bis, Torino;

E

L’Azienda Ospedaliera-Universitaria “San Giovanni Battista” di Torino rappresentata dal Commissario Dott. Emilio Iodice, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell’Azienda – C.so Bramante n. 88/90 – Torino;

SI CONVIENE DI STIPULARE QUANTO SEGUE

ART. 1

La presente convenzione regola l’affidamento, a partire dalla comunicazione dell’avvio delle attività, da parte della Regione Piemonte – Direzione Sanità (di seguito denominata Regione) all’AOU “San Giovanni Battista” di Torino (di seguito denominata Azienda) della ricerca finalizzata dal titolo **“Teleradiology program for frail patients living at home or in nursing-homes”**, finanziata dal Ministero della Salute per un importo di Euro 188.550,00 (centoottantottomilacinquecentocinquanta/00).

ART. 2

L’Azienda svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel progetto presentato al Ministero. Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche che comunque non dovranno stravolgere l’impianto complessivo del progetto stesso. Le proposte di variazione, corredate dalle motivazioni fornite dal Responsabile Scientifico della ricerca, dovranno essere inviate alla Direzione Sanità che provvederà a trasmetterle al Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ART. 3

La Regione si impegna a corrispondere all’Azienda la somma complessiva di Euro 188.550,00 per l’attività che verrà espletata durante lo svolgimento del progetto.

Il finanziamento ministeriale sarà erogato secondo il seguente schema:

40% successivamente alla comunicazione dell’inizio dell’attività di ricerca da parte dell’Azienda;

30% dopo l’invio e l’approvazione da parte del Ministero della Salute della relazione intermedia di cui al successivo art. 4 della presente convenzione;

30% a conclusione del progetto, previa approvazione da parte del Ministero della relazione finale di cui al successivo art. 4 della presente convenzione.

L'erogazione del finanziamento da parte della Regione avverrà unicamente dopo l'effettivo introito nelle casse regionali del finanziamento ministeriale secondo le modalità succitate.

ART. 4

L'Azienda si impegna a presentare alla Regione:

- al termine del 18° mese, una relazione sullo stato dell'arte del progetto accompagnata dalla dettagliata rendicontazione delle spese sostenute (la documentazione contabile dovrà essere trattenuta agli atti dell'Azienda);

- al termine del terzo anno di attività (salvo proroghe) una relazione finale con l'indicazione dei risultati raggiunti dalla ricerca.

La relazione finale dovrà essere accompagnata dal riepilogo tecnico-finanziario relativo alla rendicontazione riassuntiva delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento concesso, trattenendo ai propri atti la relativa documentazione amministrativo-contabile (fatture, ricevute, note di spesa...).

ART. 5

La ricerca ha la durata di tre anni. La data di inizio attività dovrà essere comunicata con nota dell'Azienda, sottoscritta dal Responsabile scientifico della ricerca. Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, a seguito di formale, motivata e documentata richiesta dell'Azienda inoltrata dal Responsabile Scientifico del progetto non oltre i 120 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.

L'attività di verifica e monitoraggio è di competenza del Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ART. 6

Nel caso in cui l'Azienda non provveda ad inviare le relazioni di cui al precedente art. 4, la Regione sospenderà l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche a seguito della mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca. In tale caso la Regione chiederà la restituzione delle somme erogate.

ART. 7

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta al Ministero della Salute. Nel caso l'Azienda intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o a eventuali brevetti derivati deve farne esplicita richiesta alla Regione che provvederà a trasmetterla al Ministero della Salute. Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione del finanziamento del Ministero della Salute.

ART. 8

I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca, possono essere acquisiti solo a mezzo leasing ovvero in comodato d'uso, limitatamente al tempo di esecuzione dello stesso. E' fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della Salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile e il pagamento di quote parte stipendiali per il personale dipendente, fatta salva l'esclusione dal divieto per eventuali borse di studio o contratti a progetto legati alla presente convenzione.

ART. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte che la richiede.

ART. 10

Le parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi.

L'Azienda si impegna a comunicare alla Regione Piemonte il Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della comunicazione di cui all'art. 5 della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Piemonte
Dott.ssa Michela Audenino

Per l'A.O.U. S. Giovanni Battista
Dott. Emilio Iodice

REGIONE PIEMONTE

Convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e l’Azienda Ospedaliera-Universitaria (AOU) “San Giovanni Battista” di Torino per la realizzazione del progetto “MOBI-KIDS Italy - Brain cancer risk from exposure to radiofrequency fields in childhood and adolescence: a multicentric international study” - Responsabile Scientifico Prof. Franco Merletti - Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2009 (art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi).

TRA

La **Regione Piemonte** rappresentata dal Dirigente Regionale Dott.ssa Michela Audenino, domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell’Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità – Direzione Sanità - Corso Regina Margherita 153 bis, Torino;

E

L’**Azienda Ospedaliera-Universitaria “San Giovanni Battista” di Torino** rappresentata dal Commissario Dott. Emilio Iodice, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell’Azienda – C.so Bramante n. 88/90 – Torino;

SI CONVIENE DI STIPULARE QUANTO SEGUE

ART. 1

La presente convenzione regola l’affidamento, a partire dalla comunicazione dell’avvio delle attività, da parte della Regione Piemonte – Direzione Sanità (di seguito denominata Regione) all’AOU “San Giovanni Battista” di Torino (di seguito denominata Azienda) della ricerca finalizzata dal titolo “**MOBI-KIDS Italy - Brain cancer risk from exposure to radiofrequency fields in childhood and adolescence: a multicentric international study**”, finanziata dal Ministero della Salute per un importo di Euro 427.500,00 (quattrocentoventisettemilacinquecento/00).

ART. 2

L’Azienda svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel progetto presentato al Ministero. Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche che comunque non dovranno stravolgere l’impianto complessivo del progetto stesso. Le proposte di variazione, corredate dalle motivazioni fornite dal Responsabile Scientifico della ricerca, dovranno essere inviate alla Direzione Sanità che provvederà a trasmetterle al Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ART. 3

La Regione si impegna a corrispondere all’Azienda la somma complessiva di Euro 427.500,00 per l’attività che verrà espletata durante lo svolgimento del progetto. Il finanziamento ministeriale sarà erogato secondo il seguente schema:
40% successivamente alla comunicazione dell’inizio dell’attività di ricerca da parte dell’Azienda;

30% dopo l'invio e l'approvazione da parte del Ministero della Salute della relazione intermedia di cui al successivo art. 4 della presente convenzione;
30% a conclusione del progetto, previa approvazione da parte del Ministero della relazione finale di cui al successivo art. 4 della presente convenzione.
L'erogazione del finanziamento da parte della Regione avverrà unicamente dopo l'effettivo introito nelle casse regionali del finanziamento ministeriale secondo le modalità succitate.

ART. 4

L'Azienda si impegna a presentare alla Regione:

- al termine del 18° mese, una relazione sullo stato dell'arte del progetto accompagnata dalla dettagliata rendicontazione delle spese sostenute (la documentazione contabile dovrà essere trattenuta agli atti dell'Azienda);
- al termine del terzo anno di attività (salvo proroghe) una relazione finale con l'indicazione dei risultati raggiunti dalla ricerca.

La relazione finale dovrà essere accompagnata dal riepilogo tecnico-finanziario relativo alla rendicontazione riassuntiva delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento concesso, trattenendo ai propri atti la relativa documentazione amministrativo-contabile (fatture, ricevute, note di spesa...).

ART. 5

La ricerca ha la durata di tre anni. La data di inizio attività dovrà essere comunicata con nota dell'Azienda, sottoscritta dal Responsabile scientifico della ricerca. Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, a seguito di formale, motivata e documentata richiesta dell'Azienda inoltrata dal Responsabile Scientifico del progetto non oltre i 120 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.

L'attività di verifica e monitoraggio è di competenza del Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ART. 6

Nel caso in cui l'Azienda non provveda ad inviare le relazioni di cui al precedente art. 4, la Regione sospenderà l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche a seguito della mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca. In tale caso la Regione chiederà la restituzione delle somme erogate.

ART. 7

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta al Ministero della Salute. Nel caso l'Azienda intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o a eventuali brevetti derivati deve farne esplicita richiesta alla Regione Piemonte che provvederà a trasmetterla al Ministero della Salute. Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione del finanziamento del Ministero della Salute.

ART. 8

I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca, possono essere acquisiti solo a mezzo leasing ovvero in comodato d'uso, limitatamente al tempo di esecuzione dello stesso. E' fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della Salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile e il pagamento di quote parte stipendiali per il personale dipendente, fatta salva l'esclusione dal divieto per eventuali borse di studio o contratti a progetto legati alla presente convenzione.

ART. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte che la richiede.

ART. 10

Le parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi.

L'Azienda si impegna a comunicare alla Regione Piemonte il Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della comunicazione di cui all'art. 5 della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Piemonte
Dott.ssa Michela Audenino

A.O.U. S. Giovanni Battista
Dott. Emilio Iodice

REGIONE PIEMONTE

Convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e l’Azienda Ospedaliera-Universitaria (AOU) “San Giovanni Battista” di Torino per la realizzazione del progetto “Allogeneic stem cell transplantation in hematological malignancies: conditioning with total lymphoid irradiation and thymoglobulin to reduce complications and increase anti-tumor effects” - Responsabile Scientifico Prof. Benedetto Bruno - Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2009 (art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi).

TRA

La **Regione Piemonte** rappresentata dal Dirigente Regionale Dott.ssa Michela Audenino, domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell’Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità – Direzione Sanità - Corso Regina Margherita 153 bis, Torino;

E

L’**Azienda Ospedaliera-Universitaria “San Giovanni Battista” di Torino** rappresentata dal Commissario Dott. Emilio Iodice, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell’Azienda – C.so Bramante n. 88/90 – Torino;

SI CONVIENE DI STIPULARE QUANTO SEGUE

ART. 1

La presente convenzione regola l’affidamento, a partire dalla comunicazione dell’avvio delle attività, da parte della Regione Piemonte - Direzione Sanità (di seguito denominata Regione) all’AOU “San Giovanni Battista” di Torino (di seguito denominata Azienda) della ricerca finalizzata dal titolo “**Allogeneic stem cell transplantation in hematological malignancies: conditioning with total lymphoid irradiation and thymoglobulin to reduce complications and increase anti-tumor effects**”, finanziata dal Ministero della Salute per un importo di Euro132.000,00 (centotrentaduemila/00).

ART. 2

L’Azienda svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel progetto presentato al Ministero. Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche che comunque non dovranno stravolgere l’impianto complessivo del progetto stesso. Le proposte di variazione, corredate dalle motivazioni fornite dal Responsabile Scientifico della ricerca, dovranno essere inviate alla Direzione Sanità che provvederà a trasmetterle al Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ART. 3

La Regione si impegna a corrispondere all’Azienda la somma complessiva di Euro 132.000,00 per l’attività che verrà espletata durante lo svolgimento del progetto. Il finanziamento ministeriale sarà erogato secondo il seguente schema:

40% successivamente alla comunicazione dell'inizio dell'attività di ricerca da parte dell'Azienda;

30% dopo l'invio e l'approvazione da parte del Ministero della Salute della relazione intermedia di cui al successivo art. 4 della presente convenzione;

30% a conclusione del progetto, previa approvazione da parte del Ministero della relazione finale di cui al successivo art. 4 della presente convenzione.

L'erogazione del finanziamento da parte della Regione avverrà unicamente dopo l'effettivo introito nelle casse regionali del finanziamento ministeriale secondo le modalità succitate.

ART. 4

L'Azienda si impegna a presentare alla Regione Piemonte:

- al termine del 18° mese, una relazione sullo stato dell'arte del progetto accompagnata dalla dettagliata rendicontazione delle spese sostenute (la documentazione contabile dovrà essere trattenuta agli atti dell'Azienda);

- al termine del terzo anno di attività (salvo proroghe) una relazione finale con l'indicazione dei risultati raggiunti dalla ricerca.

La relazione finale dovrà essere accompagnata dal riepilogo tecnico-finanziario relativo alla rendicontazione riassuntiva delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento concesso, trattenendo ai propri atti la relativa documentazione amministrativo-contabile (fatture, ricevute, note di spesa...).

ART. 5

La ricerca ha la durata di tre anni. La data di inizio attività dovrà essere comunicata con nota dell'Azienda, sottoscritta dal Responsabile scientifico della ricerca. Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, a seguito di formale, motivata e documentata richiesta dell'Azienda inoltrata dal Responsabile Scientifico del progetto non oltre i 120 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.

L'attività di verifica e monitoraggio è di competenza del Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ART. 6

Nel caso in cui l'Azienda non provveda ad inviare le relazioni di cui al precedente art. 4, la Regione sospenderà l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche a seguito della mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca. In tale caso la Regione chiederà la restituzione delle somme erogate.

ART. 7

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta al Ministero della Salute. Nel caso l'Azienda intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o a eventuali brevetti derivati deve farne esplicita richiesta alla Regione che provvederà a trasmetterla al

Ministero della Salute. Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione del finanziamento del Ministero della Salute.

ART. 8

I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca, possono essere acquisiti solo a mezzo leasing ovvero in comodato d'uso, limitatamente al tempo di esecuzione dello stesso. E' fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della Salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile e il pagamento di quote parte stipendiali per il personale dipendente, fatta salva l'esclusione dal divieto per eventuali borse di studio o contratti a progetto legati alla presente convenzione.

ART. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte che la richiede.

ART. 10

Le parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi.

L'Azienda si impegna a comunicare alla Regione il Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della comunicazione di cui all'art. 5 delle presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Piemonte
Dott.ssa Michela Audenino

A.O.U. S. Giovanni Battista
Dott. Emilio Iodice

REGIONE PIEMONTE

Convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e l’Azienda Sanitaria Locale TO3 per la realizzazione del progetto “Biomarkers for objective assessment and early detection of work-related upper extremity musculoskeletal disorders (WRUEMSDs)” - Responsabile Scientifico Dott. Angelo D’Errico - Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2009 (art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi).

TRA

La **Regione Piemonte**, rappresentata dal Dirigente Regionale Dott.ssa Michela Audenino, domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell’Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità – Direzione Sanità - Corso Regina Margherita 153 bis, Torino;

E

l’**Azienda Sanitaria Locale TO3**, rappresentata dal Commissario Dott. Giorgio Rabino, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell’ASL TO3 – Via Martiri XXX Aprile 30, Collegno (To);

SI CONVIENE DI STIPULARE QUANTO SEGUE

ART. 1

La presente convenzione regola l’affidamento, a partire dalla comunicazione dell’avvio delle attività, da parte della Regione Piemonte – Direzione Sanità (di seguito denominata Regione) all’Azienda Sanitaria Locale TO3 (di seguito denominata ASL TO3) della ricerca finalizzata dal titolo “**Biomarkers for objective assessment and early detection of work-related upper extremity musculoskeletal disorders (WRUEMSDs)**”, finanziata dal Ministero della Salute per un importo di Euro 343.350,00 (trecentoquarantatremilatrecentocinquanta/00).

ART. 2

L’ASL TO3 svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel progetto presentato al Ministero. Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche che comunque non dovranno stravolgere l’impianto complessivo del progetto stesso. Le proposte di variazione, corredate dalle motivazioni fornite dal Responsabile Scientifico della ricerca, dovranno essere inviate alla Direzione Sanità che provvederà a trasmetterle al Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ART. 3

La Regione si impegna a corrispondere all’ASL TO3 la somma complessiva di Euro 343.350,00 per l’attività che verrà espletata durante lo svolgimento del progetto. Il finanziamento ministeriale sarà erogato secondo il seguente schema:
40% successivamente alla comunicazione dell’inizio dell’attività di ricerca da parte dell’ASL TO3;

30% dopo l'invio e l'approvazione da parte del Ministero della Salute della relazione intermedia di cui al successivo art. 4 della presente convenzione;

30% a conclusione del progetto, previa approvazione da parte del Ministero della relazione finale di cui al successivo art. 4 della presente convenzione.

L'erogazione del finanziamento da parte della Regione avverrà unicamente dopo l'effettivo introito nelle casse regionali del finanziamento ministeriale secondo le modalità succitate.

ART. 4

L'ASL TO3 si impegna a presentare alla Regione:

- al termine del 18° mese, una relazione sullo stato dell'arte del progetto accompagnata dalla dettagliata rendicontazione delle spese sostenute (la documentazione contabile dovrà essere trattenuta agli atti dell'ASL TO3);

- al termine del terzo anno di attività (salvo proroghe) una relazione finale con l'indicazione dei risultati raggiunti dalla ricerca.

La relazione finale dovrà essere accompagnata dal riepilogo tecnico-finanziario relativo alla rendicontazione riassuntiva delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento concesso, trattenendo ai propri atti la relativa documentazione amministrativo-contabile (fatture, ricevute, note di spesa...).

ART. 5

La ricerca ha la durata di tre anni. La data di inizio attività dovrà essere comunicata con nota dell'ASL TO3, sottoscritta dal Responsabile scientifico della ricerca. Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, a seguito di formale, motivata e documentata richiesta dell'ASL TO3 inoltrata dal Responsabile Scientifico del progetto non oltre i 120 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.

L'attività di verifica e monitoraggio è di competenza del Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ART. 6

Nel caso in cui l'ASL TO3 non provveda ad inviare le relazioni di cui al precedente art. 4, la Regione sospenderà l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche a seguito della mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca. In tale caso la Regione chiederà la restituzione delle somme erogate.

ART. 7

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta al Ministero della Salute. Nel caso l'ASL TO3 intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o a eventuali brevetti derivati deve farne esplicita richiesta alla Regione Piemonte che provvederà a trasmetterla al Ministero della Salute. Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione del finanziamento del Ministero della Salute.

ART. 8

I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca, possono essere acquisiti solo a mezzo leasing ovvero in comodato d'uso, limitatamente al tempo di esecuzione dello stesso. E' fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della Salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile e il pagamento di quote parte stipendiali per il personale dipendente, fatta salva l'esclusione dal divieto per eventuali borse di studio o contratti a progetto legati alla presente convenzione.

ART. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte che la richiede.

ART. 10

Le parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi.

L'ASL TO3 si impegna a comunicare alla Regione il Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della comunicazione di cui all'art. 5 della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Piemonte
Dott.ssa Michela Audenino

ASL TO3
Dott. Giorgio Rabino

REGIONE PIEMONTE

Convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Oncologiche per la realizzazione del progetto “Optimization of selection criteria for patients affected by metastatic HER2 overexpressing breast cancers eligible for a frontline treatment with Trastuzumab or Lapatinib”, Responsabile Scientifico Dott. Giorgio Valabrega - Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2009 (art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi).

TRA:

La **Regione Piemonte** rappresentata dal Dirigente Regionale Dott.ssa Michela Audenino, domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità – Direzione Sanità - Corso Regina Margherita 153 bis, Torino;

E:

l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Oncologiche, rappresentata dalla Prof.ssa Maria Flavia Di Renzo, domiciliata ai fini della presente convenzione in Strada Provinciale 142 – 10060 Candiolo (Torino)

SI CONVIENE DI STIPULARE QUANTO SEGUE:

ART. 1

La presente convenzione regola l'affidamento, a partire dalla comunicazione dell'avvio delle attività, da parte della Regione Piemonte – Direzione Sanità (di seguito denominata Regione) all'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Oncologiche (di seguito denominata Dipartimento) della ricerca finalizzata dal titolo “**Optimization of selection criteria for patients affected by metastatic HER2 overexpressing breast cancers eligible for a frontline treatment with Trastuzumab or Lapatinib**”, finanziata dal Ministero della Salute per un importo di Euro 238.950,00 (duecentotrentottomilanovecentocinquanta/00).

ART. 2

Il Dipartimento svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel progetto presentato al Ministero. Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche che comunque non dovranno stravolgere l'impianto complessivo del progetto stesso. Le proposte di variazione, corredate dalle motivazioni fornite dal Responsabile Scientifico della ricerca, dovranno essere inviate alla Direzione Sanità che provvederà a trasmetterle al Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ART. 3

La Regione si impegna a corrispondere al Dipartimento il finanziamento ministeriale pari a Euro 238.950,00 per l'attività che verrà espletata durante lo svolgimento del progetto.

Il finanziamento ministeriale sarà erogato secondo il seguente schema:

40% successivamente alla comunicazione dell'inizio dell'attività di ricerca da parte del Dipartimento;

30% dopo l'invio e l'approvazione da parte del Ministero della Salute della relazione intermedia di cui al successivo art. 4 della presente convenzione;

30% a conclusione del progetto, previa approvazione da parte del Ministero della relazione finale di cui al successivo art. 4 della presente convenzione.

L'erogazione del finanziamento da parte della Regione avverrà unicamente dopo l'effettivo introito nelle casse regionali del finanziamento ministeriale secondo le modalità succitate.

ART. 4

Il Dipartimento si impegna a presentare alla Regione:

- alla scadenza del 18° mese dall'inizio della ricerca, una relazione sullo stato dell'arte del progetto accompagnata dalla dettagliata rendicontazione delle spese sostenute (la documentazione contabile dovrà essere trattenuta agli atti del Dipartimento);
- al termine del terzo anno di attività (salvo proroghe), una relazione finale a conclusione del progetto con l'indicazione dei risultati raggiunti dalla ricerca.

La relazione finale dovrà essere accompagnata dal riepilogo tecnico-finanziarie relativo alla rendicontazione riassuntiva delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento concesso, trattenendo ai propri atti la relativa documentazione amministrativo-contabile.

ART. 5

La ricerca ha la durata di tre anni. La data di inizio attività dovrà essere comunicata con nota del Dipartimento, sottoscritta dal Responsabile Scientifico della ricerca. Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, a seguito di formale, motivata e documentata richiesta inoltrata dal Dipartimento e sottoscritta dal Responsabile Scientifico del progetto non oltre i 120 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.

L'attività di verifica e monitoraggio è di competenza del Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ART. 6

Nel caso in cui il Dipartimento non provveda ad inviare le relazioni di cui al precedente art. 4, la Regione sospenderà l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento verrà disposta anche a seguito della mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca. In tale caso la Regione chiederà la restituzione delle somme erogate.

ART. 7

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta al Ministero della Salute. Nel caso il Dipartimento intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o a eventuali brevetti derivati deve farne esplicita richiesta alla Regione che provvederà a trasmetterla al Ministero della Salute. Qualsiasi documento inerente al progetto deve contenere l'indicazione del finanziamento del Ministero della Salute.

ART. 8

I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca, possono essere acquisiti solo a mezzo leasing ovvero in comodato d'uso, limitatamente al tempo di esecuzione dello stesso. E' fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della Salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile e il pagamento di quote parte stipendiali per il personale dipendente, fatta salva l'esclusione dal divieto per eventuali borse di studio o contratti a progetto legati alla presente convenzione.

ART. 9

L'imposta di bollo della presente convenzione è a carico del Dipartimento.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico esclusivo della parte che la richiede.

ART. 10

Le parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi.

Il Dipartimento si impegna a comunicare alla Regione il Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della comunicazione di cui all'art. 5 delle presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, lì

Regione Piemonte

Dr.ssa Michela AUDENINO

Università degli Studi di Torino

Prof.ssa Maria Flavia DI RENZO